

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

**PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE, PREORDINATA ALLA SCELTA, AI SENSI
DEL D. LGS. 163/06, DI UNA SOCIETA' CONCESSIONARIA PER LA RACCOLTA
PUBBLICITARIA SUL MENSILE UFFICIALE DELLA POLIZIA DI STATO
POLIZIAMODERNA**

Capitolato amministrativo

SCHEMA DI CONTRATTO – CIG 475845621D

1. Il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, con sede legale in Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma, codice fiscale n. 80183070582, rappresentato dal Dirigente Delegato pro-tempore _____;
2. La Società _____ con sede in _____ Via _____, CAP _____ - P.I. _____, rappresentata dal _____, nato a _____ il _____ Legale Rappresentante.

Premesso che

- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico; tale Fondo è regolamentato da uno Statuto approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 9 maggio 1968 n.923 (una successiva modifica è stata approvata con il D.P.R. n. 464 del 5 giugno 1985);
- con D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244 - a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - il citato Ente è stato riordinato ed ha cambiato denominazione in "Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato";
- le finalità dell'attività istituzionale del Fondo di Assistenza è l'assistenza in favore del personale della Polizia di Stato mediante interventi complementari ed integrativi di quelli già realizzati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e da altri enti e istituzioni assistenziali, senza finalità di lucro;
- l'oggetto dell'attività istituzionale del Fondo di Assistenza è il perseguimento dell'assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della Polizia di Stato secondo le modalità indicate nella Legge istitutiva e nello Statuto vigente;
- che il Fondo di Assistenza intende favorire e promuovere iniziative di attività di aggregazione, culturali, ricreative e di relazioni professionali tra il personale della Polizia di Stato e quello di altre Forze di Polizia, Amministrazioni Pubbliche, Enti ed Associazioni;
- il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1974 n. 70" che prevede la vigilanza del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze sui bilanci del Fondo di Assistenza;

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

- la legge 21 marzo 1958, n. 259 recante “Partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria” che sottopone al controllo contabile della Corte dei conti gli atti del Fondo di Assistenza;
- il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato è proprietario ed editore della testata “Poliziamoderna”, periodico mensile ufficiale della Polizia di Stato, iscritto in data 11 ottobre 1948 al n. 456 del registro della Stampa presso il Tribunale di Roma ed in data 1 luglio 1982 al registro Nazionale della Stampa n. 00021, vol. I, foglio 161;
- il decreto del Ministro dell’Interno del 2.6.1993 modificativo dell’art. 2 delle “norme amministrative e contabili per la gestione del periodico Poliziamoderna” dispone la sede e la direzione del periodico stesso presso l’Ufficio Relazioni Esterne del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nonché la nomina del Direttore responsabile e del Direttore editoriale da parte del Capo della Polizia;
- il periodico “Poliziamoderna” persegue lo scopo di promuovere l’elevazione culturale e professionale del personale della Polizia di Stato mediante la pubblicazione di articoli di attualità e di carattere tecnico giuridico;
- allo scopo di assicurare la raccolta pubblicitaria della testata “Poliziamoderna”, con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea n. _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____, è stata indetta apposita gara ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- il Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta 9 luglio 2012 ha deliberato di procedere all’affidamento del servizio in esame, secondo le modalità previste dalla legge e dal proprio Regolamento di contabilità.
- dall’esito delle procedure di gara l’appalto è stato aggiudicato alla Società _____ con sede in _____ Via _____, giusta delibera del _____;
- la Concessionaria ha dichiarato di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per eseguire il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto ed all’allegato capitolato speciale d’oneri, nonché di essersi assicurata o di potersi assicurare la fornitura dei materiali e l’impiego di personale occorrente per soddisfare pienamente le esigenze del servizio richiesto e degli eventuali imprevisti;
- l’impresa ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto e dal capitolato speciale d’oneri definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per l’esatta valutazione dello stesso e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per assicurarne l’esecuzione a regola d’arte;
- la Concessionaria conferma di essere a conoscenza delle condizioni in cui il servizio dovrà essere eseguito;
- la Concessionaria ha presentato polizza assicurativa con massimale unico per sinistro non inferiore a € _____ stipulata con _____ a copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o cose, tanto dell’Ente che di terzi, comunque arrecati in dipendenza e/o a causa dello svolgimento delle attività contrattuali. La polizza deve avere una durata pari a quella del presente contratto, o, qualora la durata sia inferiore, l’Istituto, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rinnovare la polizza citata per il periodo rimanente;
- la Concessionaria ha prestato garanzia definitiva sotto forma di polizza fideiussoria sottoscritta con la Società _____ per un importo di € _____ (_____) calcolata ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della determinazione n. 7 dell’11/09/2007 adottata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. La garanzia deve avere una durata pari a quella del presente

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

Contratto o, qualora la durata sia inferiore, l'impresa, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a rinnovare la garanzia per il periodo rimanente;

- l'Ente ha acquisito le certificazioni di cui all'art. 38 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 16372006 e s.m.i. rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di _____ in data _____ per la Società _____;

- l'Ente ha acquisito le certificazioni rilasciate dagli enti assicurativi e previdenziali comprovante la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa in data _____ per la Società _____;

- l'offerta tecnica (all. A) e l'offerta economica (all. B) dell'Impresa, allegata al presente contratto quale parte integrante, sono accettate e sono riferite all'affidamento dei servizi in argomento;

Articolo 1

(Definizione dei contraenti)

Nel presente Capitolato Amministrativo:

1. il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato è indicato con le parole "Editore", rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore;
2. il contraente _____ è indicato con la parola "Concessionaria", rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Articolo 2

(Oggetto del contratto)

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Concessionaria si impegna a promuovere in esclusiva la conclusione dei contratti di vendita degli spazi pubblicitari della testata "Poliziamoderna", con riserva all'Editore di utilizzare un numero di spazi pari al 3% della foliazione ulteriore a quella a disposizione della Concessionaria, per un totale di 33 pagine, per proprie finalità d'Istituto nonché promozionali, istituzionali e sociali in osservanza a quanto previsto in sede di disciplinare di gara e Capitolato Tecnico che, ben noti alle parti, formano parte integrante e sostanziale del contratto.

Articolo 3

(Norme regolatrici dell'appalto)

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza delle norme, dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal contratto e dal capitolato che le parti, in possesso di copia dei predetti dichiarano di ben conoscere e accettare nonché dalla dichiarazione di offerta economica e dal progetto organizzativo presentato in sede di gara;
- b) dalla Legge e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni);
- c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi, ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. n. 163/06, ss.mm.ii.;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

- e) Legge 7 marzo 2001, n. 62 – Nuove norme sull’editoria e nuove norme sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416;
- f) dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. “Codice dell’Amministrazione digitale”;
- g) dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- h) dalla legge 25 gennaio 1994 n. 82 e successive modifiche e integrazioni;
- i) D. Lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
- j) D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- k) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- l) D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato a norma dell’articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- m) Legge istitutiva 31 luglio 1997 n. 249 sulla tenuta del Registro unico degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.); successive delibere dell’AGCOM n. 666/08/CONS del 26 novembre 2009 e n. 608/10/CONS del 4 gennaio 2011 sull’obbligo di iscrizione al R.O.C;
- n) T.U. 177 del 31/7/2005 così come modificato dal D. Lgs. 15/3/2010 n. 44;
- o) Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (55^a edizione in vigore dal 23 agosto 2012 e ss.mm.ii).
- p) Decreto Legge n. 158/2012 convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189.

Articolo 4

(Notifiche e comunicazioni)

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata, per le Imprese soggette a tale obbligo, mentre per le Società non obbligate all’utilizzo della PEC le notifiche e comunicazioni potranno essere effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma in caso di urgenza presso la sede dichiarata. Esse possono essere effettuate, ad eccezione di quella prevista dall’articolo 34 (Domicilio legale), anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, o con mezzo fax qualora sia stata autorizzata tale procedura di comunicazione dalla Concessionaria e dal Direttore dell’esecuzione, e di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell’avvenuta notifica.

La PEC del Fondo di Assistenza per il Personale della polizia di stato è :

dipps.fondodiassistenze@pecps.interno.it

Posta elettronica del periodico:

pubbli.poliziamoderna@interno.it

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

Articolo 5

(Durata del contratto)

L'appalto disciplinato dal contratto ha la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di stipula e decorre dalla data di stipula con l'esecuzione del servizio di raccolta pubblicitaria per le pubblicazioni della rivista dal _____ numero dall'anno 2013 sino all'ultimo numero dell'anno_____.

L'Ente si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, nelle ipotesi previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 163/2006, previa costituzione della garanzia di esecuzione di cui al successivo articolo 10 (garanzie di esecuzione).

Tutti gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di attivazione del servizio.

Alla scadenza dell'appalto la Concessionaria sarà tenuta, a richiesta dell'Editore, alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e, quindi, fino all'effettivo subentro di altro operatore economico. E', comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.

Articolo 6

(Valore contrattuale e modalità di pagamento dei corrispettivi)

Il valore complessivo dell'appalto, determinato a corpo e non a misura, è quantificato in € _____, oltre IVA al 21 %, di cui € _____. Gli oneri sulla sicurezza non sono stati indicati in quanto non presenti.

Tale somma sarà ripartita in quattro rate fisse di € _____ Iva inclusa, che saranno versate trimestralmente entro e non oltre il giorno 5 dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre di ogni anno. Il trimestre decorrerà da quello successivo al mese di stipula del contratto. L'impresa corrisponderà nella prima rata anche la frazione di canone dovuta dalla data della stipula al primo giorno del mese d'inizio del trimestre.

In caso di ritardo nell'adempimento e salvo il diritto alla risoluzione del contratto, sulle somme a credito dell'Editore saranno applicati gli interessi moratori al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali dalla scadenza al saldo.

I pagamenti verranno effettuati dalla Concessionaria mediante bonifico sul conto corrente bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro – Sportello Ministero Interno – codice IBAN IT44P0100503374000000014500 intestato al Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato – Gestione Commerciale , con causale: Poliziamoderna – pubblicità relativa al trimestre di _____.

La Concessionaria deve essere in regola con la propria situazione previdenziale ed assicurativa, fornendo all'Editore periodicamente i dati aggiornati della Società per la richiesta del Documento Unico Regolarità contributiva (DURC) da parte dell'Ente.

Le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario del Fondo di Assistenza sono il Dirigente Delegato pro-tempore e il Segretario pro-tempore. Il numero CIG relativo ai servizi è il 475845621D

La Concessionaria si impegna a comunicare tempestivamente all'Editore eventuali variazioni circa le modalità di accredito da utilizzare; in caso di difetto di comunicazioni di tal genere, non potranno

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

essere imputati all'Ente eventuali errori e/o ritardi nel pagamento disposto a favore della Concessionaria.

Sulle somme dovute potranno essere operati - nel rispetto della normativa fiscale - gli aumenti per gli importi eventualmente dovuti al Fondo Assistenza a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Sono, altresì, a carico della concessionaria la richiesta delle autorizzazioni amministrative, delle licenze e degli oneri connessi per il servizio fornito.

Articolo 7

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, ed è tenuto a comunicare all'Amministrazione "gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (...) entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi" (art. 3 co. 7, L. n. 136/2010).

Articolo 8

(Esecuzione in danno)

Qualora la Concessionaria non dia corso, anche parzialmente, alle prestazioni del presente Contratto o in caso di ritardo nell'adempimento, di rifiuto ad adempiere ovvero qualora non vengano raggiunti gli obiettivi richiesti, e salvo il diritto alla risoluzione del contratto ed all'addebito delle penali previste contrattualmente, l'Editore avrà facoltà di fissare un termine perentorio per ottenere l'adempimento.

Il suddetto termine, che non potrà essere inferiore a 10 giorni, decorrerà dal momento in cui la Concessionaria riceverà la comunicazione scritta da parte dell'Editore della fissazione del termine. Decorso inutilmente detto termine per l'adempimento, l'Editore avrà il diritto di provvedere alla esecuzione direttamente o tramite terzi. Gli oneri sostenuti dall'Editore saranno ad esclusivo carico della Concessionaria appaltatrice, che sarà altresì tenuta al risarcimento dei danni per inadempimento.

Articolo 9

(Garanzia di esecuzione)

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, la Concessionaria presenta garanzia fideiussoria n. _____ del _____ della Società _____, che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 risulta corrispondere al 10% dell'importo totale del canone, riferito a anni 3 (tre) quantificato in € 267.768,57 oltre I.V.A. al 21%.

Detta percentuale può essere ridotta del 50% ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 113 del Codice degli Appalti, D.Lgs. 163/2006.

L'importo della garanzia sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La Concessionaria è tenuta, inoltre, ad osservare per la stipula della garanzia, quanto indicato negli articoli 1, 2, 3 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

La garanzia, progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, in misura dell'avanzamento dei servizi e previa verifica di conformità prevista nel successivo articolo 12 (verifica di conformità) dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Editore, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

L'ammontare residuo di tale garanzia rimane vincolata, finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e viene reintegrata a mano a mano che su di essa l'Editore operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga secondo i termini e le modalità indicati all'art. 19 (forme di inadempimento), sorgerà per l'Editore, la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra ditta in danno di quella contraente.

A pena di decadenza dall'aggiudicazione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

L'Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la B.N.L. – sportello Ministero Interno – codice IBAN IT44P010050337400000014500, intestato all'Editore.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La polizza fideiussoria dovrà essere presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

Articolo 10

*(Direttore dell'Esecuzione - Verbale di affidamento in uso dei locali e delle attrezzature –
utilizzo di attrezzature e materiali dell'Amministrazione – Vestiario e dotazioni per il
personale)*

Ai sensi dell'art. 300 e seguenti del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, (Codice dei contratti pubblici), è nominato il Direttore Editoriale del Periodico quale Direttore dell'esecuzione che dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

1. coordinare, dirigere ed effettuare il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato;
2. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte del Concessionario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano conformi ai documenti contrattuali;
3. svolgere tutte le attività espressamente demandate dal codice dei contratti o dal relativo regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.

Articolo 11

(Verifica di conformità)

Ai sensi dell'art. 313 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

La verifica di conformità dovrà essere effettuata dal Direttore dell'esecuzione mediante la redazione di apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 324 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Articolo 12

(Personale impiegato)

La concessionaria è obbligata ad effettuare il servizio con mezzi propri, gestione a proprio rischio ed a regola d'arte, secondo quanto previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'onori, nelle dichiarazioni di offerta economica, presentata in sede di gara, nonché nel rispetto delle indicazioni impartite dal _____ – Direttore dell'Esecuzione, soprattutto in riferimento alle modalità di svolgimento del servizio, tali da consentire la regolare pubblicazione dei numeri della rivista evitando ogni possibile ritardo o mancato utilizzo degli spazi pubblicitari relativi al numero in uscita.

Sono a totale carico della Concessionaria tutti gli oneri ed obblighi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del servizio, ivi inclusi:

- gli oneri relativi agli spostamenti del personale;
- oneri relativi ai contratti di agenzia o sub mandatari;
- oneri di natura fiscale, previdenziale, assicurativi.

Articolo 13

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

La Concessionaria è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore relativo allo specifico servizio svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

I suddetti obblighi vincolano la Concessionaria anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzione.

L'Editore, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione alla Concessionaria delle inadempienze ad essa denunciate, si riserva il diritto di attivare gli enti previdenziali in merito alle procedure di versamento sostitutivo della stazione appaltante, ai sensi degli art. 4, 5, 6 del D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Editore procederà, per tale azione, al recupero dei crediti al momento esistenti, ovvero mediante incameramento dell'importo fideiussorio.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Editore e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Concessionaria che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. L'Editore rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra la Concessionaria e i suoi dipendenti.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

Articolo 14

(Responsabilità della Concessionaria)

La Concessionaria risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

La Concessionaria è, altresì, responsabile nei confronti dell'Editore dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Nell'esecuzione del presente contratto la Concessionaria si impegna al rispetto di ogni disposizione di legge anche in materia di diritti di privativa eventualmente spettanti a terzi, rispondendo dietro semplice richiesta scritta a titolo di espressa manleva, per richieste di danni avanzati da terzi all'Editore a qualsiasi titolo o ragione in dipendenza della pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie e ciò anche in caso di richieste di danni materiali o immateriali, diretti ed indiretti, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

Si obbliga, inoltre, a garantire la liceità e la piena conformità alla norma applicabile (leggi, regolamenti e norme autodisciplinari) dei messaggi pubblicitari, ai sensi del presente contratto, del Capitolato tecnico e dei relativi allegati.

La Concessionaria, si obbliga a sollevare l'Editore da ogni responsabilità verso terzi, per violazione dei diritti della personalità, di diritti d'autore e di proprietà industriale, di norme in materia di pubblicità e di concorrenza, di norme in materia di privacy, o di qualsiasi altra norma inerente il messaggio pubblicitario, per plagio o altre cause dipendenti dalla pubblicazione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 15

(obblighi in materia contributiva)

La Concessionaria ha l'obbligo di fornire tutte le dichiarazioni per la verifica della regolarità contributiva nonché della richiesta del DURC da parte dell'Ente.

Ha, altresì, l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta dall'ultimo trimestre.

In materia di adempimenti contributivi, inoltre, si richiamano integralmente gli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 16

(Tutela contro azione di terzi)

La Concessionaria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Editore ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali.

Per l'assolvimento di tale obbligo risarcitorio, la Concessionaria dovrà produrre copia di idonea polizza assicurativa adeguata a coprire i rischi riportati al comma precedente o munirsi, a proprie spese, di appropriata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali non inferiori comunque a Euro 750.000,00 a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i danni derivanti all'Editore in conseguenza dell'espletamento del servizio. L'esistenza di tale polizza non libera la Concessionaria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa per tutta la durata contrattuale di cui al presente articolo sono condizioni essenziali del presente Capitolato e, pertanto, qualora la Concessionaria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La Concessionaria assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria contro l'Editore, questo potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere all'incameramento della polizza fideiussoria, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.

Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, l'Editore potrà rivalersi sulla Concessionaria in qualunque tempo, assumendo la Concessionaria stessa tutte le conseguenze della lite.

Articolo 17

(Vigilanza)

L'Editore, tramite il Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 300 del regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 del DPR 207/2010 vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal contratto, dalle leggi e dai regolamenti e prospetta al titolare della Concessionaria o ad un suo delegato l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio.

Ha la facoltà di verificare, avvalendosi del Direttore dell'esecuzione, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni anche contabili nonché i pagamenti dovuti. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico, a campione e su segnalazione dell'utente del servizio.

Qualora il Direttore dell'esecuzione rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione alla Concessionaria, la quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate.

La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Funzionario.

Le carenze rilevate dal Direttore dell'esecuzione dovranno essere tempestivamente segnalate all'Editore per gli eventuali provvedimenti da adottare nei confronti della Concessionaria.

In caso di inadempimento di quanto richiesto l'Editore si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente contratto.

Articolo 18

(Forme di inadempimento)

La Concessionaria è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione.
- c) non adempia agli obblighi di cui agli articoli **6** (valore contrattuale e modalità di pagamento – oneri a carico della Concessionaria), **13** (personale impiegato), **14** (osservanza delle condizioni di lavoro);
- d) ometta anche parzialmente di ottemperare agli altri obblighi previsti dal contratto e capitolato d'oneri, con particolare riferimento all'art. 2 (modalità di esecuzione del Capitolato d'oneri).

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

Articolo 19

(Procedimento di contestazione di inadempienze)

L'omissione di una prestazione è contestata per iscritto, con le modalità di cui all'art. 4 (Notifiche e comunicazioni) ed in contraddittorio con la Concessionaria, dal Direttore dell'Esecuzione, e comunicata, per conoscenza, all'Editore, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni. L'omesso servizio per astensione dal lavoro dei dipendenti per cause riguardanti in modo specifico la Concessionaria contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, la Concessionaria stessa ne risponde a pieno titolo.

Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato per iscritto, con le modalità di cui al precedente art. 4, dal Direttore dell'Esecuzione, Direttore Editoriale, alla Concessionaria e comunicato, per conoscenza, all'Editore, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni

Articolo 20

(Sanzioni per le inadempienze)

L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità per ogni omissione anche parziale contestata. La rilevazione in contraddittorio con la ditta di almeno tre omissioni, notificate con le modalità di cui all'art. 4 (Notifiche e comunicazioni), nel corso del contratto fa sorgere nell'Editore il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta l'applicazione di penalità per ogni irregolarità anche parziale contestata. La contestazione di irregolarità per almeno tre volte nello stesso anno solare fa sorgere nell'Editore il diritto di dichiarare risolto il contratto.

La Concessionaria è soggetta a penalità qualora nell'esecuzione del servizio si verificano inadempienze determinate dall'inosservanza degli obblighi assunti nei precedenti articoli.

Le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell'inadempienza in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell'appalto, per ogni giorno in cui si è verificata l'inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio).

Nel caso specifico di mancato svolgimento del servizio salva l'esecuzione in danno, verrà applicata una penalità calcolata per ciascun giorno di omesso servizio ovvero di una percentuale proporzionalmente ridotta, nel caso in cui l'omissione fosse limitata a periodi inferiori all'intera giornata lavorativa.

Le penalità determinate come indicato ai commi che precedono non potranno complessivamente superare il 10% sull'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione alla entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Di ogni anomalia o mancanza, l'editore informerà la Concessionaria con le modalità di cui all'articolo 4 del presente Capitolato Amministrativo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati alla Concessionaria, che dovrà comunicare in forma scritta all'Editore ovvero al Direttore dell'esecuzione le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano accolte a insindacabile giudizio dell'Editore ovvero del Direttore dell'esecuzione o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, il Direttore dell'esecuzione procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

Si precisa che nei casi in cui si applica la penale, resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ex art. 1382 c.c.

La Concessionaria non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea carenza di personale.

L'Editore provvederà a fare eseguire il servizio non svolto dalla Concessionaria, nel modo che riterrà opportuno, a rischio e spese della Concessionaria stessa.

La prestazione si intenderà eseguita in danno della Concessionaria anche se fatta con personale individuato dall'Editore e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo quelli correnti.

L'ammontare della penalità sarà recuperato con la cauzione prestata.

Le penalità saranno notificate alla Concessionaria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

La Concessionaria prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'Editore a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L'Editore, oltre a procedere all'applicazione delle penali, non compenserà le prestazioni non eseguite.

Qualora le mancanze si verifichino con frequenza, l'Editore potrà risolvere in ogni tempo il contratto previo avviso scritto alla Concessionaria la quale dovrà, in tal caso, versare la quota dell'importo forfetario giornaliero dovuto relativa ai giorni di effettiva prestazione del servizio deducendo le penalità e la spesa cui andrà incontro ai sensi del successivo art. 22 (Determinazione delle penalità).

Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Editore potrà dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione prestata. In tali ipotesi, salvo il risarcimento del maggior danno, la Concessionaria potrà essere esclusa dalle gare, a norma dell'art. 68 del regolamento di Contabilità dello Stato.

Articolo 21

(Determinazione delle penalità)

L'Editore, oltre a quanto indicato all'art. 21 (Sanzioni per le inadempienze), si riserva il diritto di applicare le penalità per ogni prestazione non eseguita o non eseguita conformemente al capitolato tecnico, anche in modo parziale, che verranno detratte dalla cauzione prestata dalla concessionaria, la quale, in quest'ultimo caso, deve ricostituirla nell'importo originario entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di reintegro secondo le modalità di cui all'art. 4 (Notifiche e comunicazioni).

Inoltre, la Concessionaria applicherà ulteriori penali, di seguito specificate, qualora si verifichino i seguenti inadempimenti:

Inadempimento	Penale
Difformità di formati delle pagine pubblicitarie di cui all'art. 2 commi	€ 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per difformità dei formati rispetto a quanto indicato nell'art. 2 punto 1 del capitolato d'oneri.
Mancato rispetto delle procedure dei flussi editoriali di cui all'art. 2 del capitolato tecnico	€ 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per il ritardo rispetto al verificarsi dell'inadempienza di cui al punto 2,3,4 dell'art.2 del capitolato d'oneri

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

L'eventuale risoluzione del contratto, prevista al successivo articolo **26** (Recesso e Risoluzione del contratto), comporta l'affidamento del servizio in danno della Concessionaria fino al termine dell'obbligazione. L'esecuzione in danno non esime la Concessionaria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La prestazione si intenderà eseguita in danno della Concessionaria anche se fatta con personale individuato dall'Ente e la controprestazione sarà imputata alla concessionaria inadempiente.

Articolo 22

(Applicazione delle penalità)

L'importo delle penalità è stabilito dall'Editore sulla base delle segnalazioni del Direttore dell'Esecuzione, con provvedimento da comunicare alla Concessionaria.

L'importo delle penalità è addebitato sui crediti della Concessionaria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che la Concessionaria ha eventualmente stipulato con l'Editore.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della garanzia di esecuzione di cui al precedente art. **10** (Garanzia di esecuzione).

Le penalità sono notificate alla Concessionaria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 23

(Subappalto del servizio)

E' espressamente vietato il subappalto totale e parziale del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto, la perdita della cauzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Editore.

Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l'intera disciplina all'articolo 118 del D. Lgs. 163/2010

Articolo 24

(Disposizioni Antimafia)

La Concessionaria prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione e/o di rappresentanza legale della Concessionaria non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Concessionaria, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, qualora durante l'esecuzione del contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, l'Editore recederà dal contratto stesso.

La Concessionaria si impegna a presentare a richiesta del Direttore dell'esecuzione e, comunque, almeno una volta all'anno tutti i documenti necessari ad ottenere le necessarie informazioni

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia, nonché a comunicare immediatamente all'Editore stesso, ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni in materia:

- l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Concessionaria stessa, ovvero del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i, nonché degli eventuali ulteriori componenti il proprio organo di amministrazione;
 - ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione;
- Qualora la Concessionaria non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatta salva la facoltà dell'Editore di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 25

(Divieto di cessione del servizio)

E' fatto divieto alla Concessionaria di cedere, anche parzialmente, il contratto. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso, qualora, ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 163/2010, gli stessi non siano stati rifiutati dalla Stazione Appaltante con comunicazione notificata al cedente e cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

Per la forma e le modalità delle trasformazioni soggettive del titolare del contratto e delle cessioni si rinvia per l'intera disciplina agli articoli 116 e 117 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di inosservanza di tale obbligo l'Editore ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Concessionaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 26

(Recesso e Risoluzione del contratto)

L'Editore, previo avviso scritto e con le modalità di cui all'art. 4, può recedere dal contratto, in tutto o in parte:

1. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Concessionaria delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
2. in caso di trasferimento in altra sede, soppressione e/o fusione del Periodico, mancata pubblicazione dei numeri della rivista e in ogni caso in cui venisse meno, per legittime circostanze, la necessità del servizio stesso.

L'Editore può dichiarare risolto il contratto:

- a) per inosservanza degli obblighi di cui agli artt.: **art. 8** (Esecuzione in danno), **9** (Garanzie di esecuzione), **12** (Personale impiegato), **14** (Responsabilità della Concessionaria), **16** (Tutela contro azione di terzi), **20** (Sanzioni per le inadempienze), **23** (Subappalto del servizio), **24** (Disposizioni antimafia), **25** (Divieto di cessione del servizio), **30** (Riservatezza);
- b) per mancata reintegrazione della garanzia eventualmente ridottasi, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Editore;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 116 e 118 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamati dal presente contratto e relativi al subappalto e alla cessione di contratto;

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

- e) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi oltre alla risoluzione del contratto verrà incamerata la polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - f) in caso di cessazione dell'attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualsiasi titolo dell'Azienda anche se parziale e l'Editore non ritenga di continuare il rapporto ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs n. 163/2006, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62 del citato D.Lgs n. 163/2006, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione;
 - g) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Concessionaria; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili della Concessionaria e l'Editore non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci, in caso di morte di qualcuno dei soci, ove la Concessionaria sia costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita e l'Editore non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
 - h) accertamento della non corrispondenza al vero, anche in parte, del contenuto delle dichiarazioni rese dalla Concessionaria nel corso della procedura di gara, in particolare dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
 - i) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con la ditta, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare, ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
 - j) in caso di violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
 - k) in caso di mancata individuazione del referente unico e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;
 - l) per violazioni in materia di formazione e sicurezza sul lavoro prevista dalle norme vigenti per il settore specifico;
 - m) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
 - n) nel caso in cui la Concessionaria non si avvalga, ai fini del pagamento dell'importo contrattuale di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.
3. La Concessionaria è tenuta agli adempimenti dovuti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche. In caso di inadempimento il contratto è nullo.

Articolo 27

(Effetti della risoluzione e del recesso)

- a) Effetti della risoluzione
La risoluzione del contratto determinerà per l'Editore il diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno alla Concessionaria, incamerando la polizza e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dall'Editore rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto mediante cottimo fiduciario o, entro i limiti prescritti, in

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

Senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, inoltre, l'Editore procederà ad incamerare la garanzia a titolo di penale nonché all'esecuzione del contratto in danno della Concessionaria ed all'azione di risarcimento di ogni maggior danno subito.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Concessionaria nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Editore rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

Nel caso di minor spesa, nulla compete alla ditta inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d'arte fino al momento della disposta risoluzione.

L'esecuzione in danno non esime la Concessionaria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione.

Alla Concessionaria inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti della Concessionaria senza pregiudizio dei diritti dell'Editore sui beni della Concessionaria. Nel caso di minore spesa, nulla competerà alla Concessionaria inadempiente.

b) Effetti del recesso

Il recesso dal contratto, totale o parziale, verrà comunicato alla Concessionaria almeno 30 giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore.

In tal caso la Concessionaria sarà tenuta al pagamento del canone dovuto fino al momento del recesso.

Nessun altro corrispettivo è dovuto alla Concessionaria ad eccezione:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto;
- delle spese sostenute dalla Concessionaria;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del valore contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, la Concessionaria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Editore.

c) Risoluzione per la Concessionaria

La Concessionaria ha diritto alla risoluzione del contratto:

1. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Concessionaria, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;
2. nel caso in cui l'Editore richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d'obbligo;

La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall'art. 4 (Notifiche e comunicazioni) del contratto.

Articolo 28

(Clausola risolutiva espressa)

In ragione dell'immissione in possesso anticipata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., il presente contratto deve intendersi automaticamente ed espressamente risolto in caso di impugnazione della gara d'appalto. In tal caso l'aggiudicatario rinuncia espressamente ad ogni e

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

qualsiasi pretesa in ordine a danni, pretese e diritti derivanti dalla risoluzione del contratto d'appalto.

Articolo 29

(Spese contrattuali)

La Concessionaria è tenuta al versamento delle spese per la redazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto e tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, dovuti secondo le leggi in vigore.

A tal fine la Concessionaria espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio d'impresa, che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il medesimo è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni ed integrazioni.

Il versamento dovuto per la registrazione deve essere effettuato nei termini previsti dall'Agenzia delle Entrate. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro tre giorni, all'Editore.

Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

La registrazione del contratto è annuale o con cadenza stabilita dalla citata Agenzia, pertanto la Concessionaria è tenuta al rinnovo.

In caso di mancato versamento, la Concessionaria ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito definitivo ovvero in sede di pagamento dei corrispettivi contrattuali, versandone l'ammontare al competente capitolo di entrata.

La registrazione del contratto deve essere effettuata per ogni anno di vigenza, secondo le leggi vigenti in materia e, copia della ricevuta dell'avvenuta registrazione deve essere comunicata alla Direzione del periodico e all'Ente.

Articolo 30

(Riservatezza)

La Concessionaria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Capitolato Amministrativo. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La concessionaria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Editore ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Concessionaria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Editore.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

Articolo 31

(Privacy)

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia per l'intera disciplina, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica, fiscale e per finalità gestionali.

Ai sensi del citato Decreto Legislativo si informa che il titolare dei dati rilasciati per la stipula dell'atto è il Dirigente responsabile del procedimento e gli incaricati sono gli addetti alla sezione contratti.

I dati forniti dalla Concessionaria saranno raccolti presso la Direzione del periodico e l'Editore per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) sarà svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipula dell'atto; per l'aggiudicatario il conferimento è, altresì, obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella personale del Responsabile unico del procedimento Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott.ssa Lucia De Lemmi.

Articolo 32

(Utilizzo dei marchi e dei loghi -pubblicazione)

Per le finalità connesse all'applicazione del presente atto negoziale la Concessionaria autorizza l'utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla Stessa.

Alla Concessionaria è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo "Polizia di Stato" nonché lo stemma araldico, in quanto oggetto di registrazione ai sensi dell'art. 6 ter della convenzione di Parigi e del D. Leg.vo 10.2.2005 nr. 30.

E' fatto, altresì, divieto di utilizzare il nome della testata "Poliziamoderna" completo di logo, nonché ogni altro simbolo o riferimento alla testata. Ogni riferimento alla rivista dovrà essere autorizzato dalla Redazione.

Non potranno essere altresì utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

Articolo 33 (Domicilio legale)

Agli effetti del contratto:

- l'Editore, con sede legale in Piazza del Viminale n. 1, elegge il proprio domicilio in via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma;

- la Concessionaria elegge il proprio domicilio legale presso la sede di _____, _____ - CAP _____.

Qualunque variazione del domicilio legale sopra dichiarato dovrà essere comunicato all'Editore nelle forme previste dall'articolo 4 (Notifiche e comunicazioni) del presente contratto.

Articolo 34 (Controversie e foro competente)

Per ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Roma.

Roma, _____

FONDO DI ASSISTENZA PER IL
PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
IL DIRIGENTE DELEGATO Pro-tempore

L'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile la Concessionaria dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, nonché negli allegati Capitolati.

Roma, _____